

ORDINE DEGLI PSICOLOGI

Consiglio Nazionale

LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 1 - PATROCINIO

1) Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi può concedere il patrocinio a quelle manifestazioni e iniziative senza finalità di lucro a carattere Nazionale, a quelle iniziative di interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica, nonché a quelle di cui vuole in particolare incentivare, attraverso la concessione del patrocinio, la continuità per il carattere qualificante della professione e l'incentivazione dell'occupazione. La concessione di tale patrocinio è comunque subordinata al rilascio di analogo patrocinio, o comunque di parere favorevole, da parte del Consiglio Regionale o Provinciale dell'Ordine degli Psicologi sul cui territorio di competenza si svolge la manifestazione per la quale il patrocinio è richiesto.

2) Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine. I richiedenti devono inoltrare istanza al Presidente del Consiglio Nazionale almeno 90 giorni prima della data di inizio della manifestazione, specificando nella stessa i contenuti, gli obiettivi ed il periodo di svolgimento della manifestazione. Nella richiesta deve essere dichiarato che la manifestazione per cui si richiede il patrocinio viene realizzata senza finalità di lucro, e che analoga richiesta di patrocinio o parere favorevole è già stata avanzata anche al Consiglio Regionale o Provinciale dell'Ordine degli Psicologi sul cui territorio di competenza si svolge la manifestazione per la quale il patrocinio è richiesto. Il patrocinio ottenuto dal Consiglio Nazionale deve essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa.

Il soggetto organizzatore, al fine di ottenere la concessione del patrocinio, dichiarerà, su modulo apposito (allegato A), di non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica, a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologo. E' fatto salvo l'insegnamento agli studenti del Corso di Laurea in Psicologia, ai tirocinanti ed agli specializzandi in materie psicologiche.

3) La concessione del patrocinio può essere disposta a favore di Enti pubblici, Enti privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato.

Art. 2 - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

- 1) Il Consiglio Nazionale, nel conferire i patrocini di cui all'articolo precedente, si avvale della Referente Istruttoria Patrocini, individuato dal CNOP.
- 2) Il Referente Istruttoria Patrocini acquisisce il programma di attività che il soggetto richiedente intende svolgere, in cui siano precisati gli obiettivi, i destinatari degli interventi, le modalità attuative, il periodo di svolgimento e quanto altro utile a valutare la rilevanza e l'interesse sociale, culturale e scientifico dell'iniziativa a livello Nazionale.

Il Referente Istruttoria Patrocini, a completamento dell'istruttoria, deve inoltre acquisire la dichiarazione allegato A, di cui al comma 2 art. 1 del presente regolamento

Il Referente Istruttoria Patrocini deve inoltre acquisire, prima di esprimere il proprio parere relativamente alla richiesta di patrocinio da parte del Consiglio Nazionale, la specifica documentazione attestante il rilascio del patrocinio o comunque di parere favorevole da parte del Consiglio Regionale o Provinciale dell'Ordine degli Psicologi sul cui territorio di competenza si svolge la manifestazione per la quale il patrocinio è richiesto. Le richieste di patrocinio che non rispondono ai requisiti ed alla documentazione prevista dalla presente normativa non vengono prese in considerazione.

Il Referente Istruttoria Patrocini può inoltre richiedere, a propria discrezione, la seguente documentazione:

- a) il programma dettagliato delle attività che si intendono svolgere, specificando il progetto complessivo in cui l'iniziativa si inserisce per un processo di qualificazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;
- b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto organizzatore;
- c) atti relativi all'esistenza di eventuali sezioni periferiche.

3) Il Referente Istruttoria Patrocini, relativamente alle competenze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro 60 giorni dalla data di arrivo della richiesta o conferimento dell'incarico, valutata la documentazione, fatta salva la pausa estiva dal 1° agosto al 15 settembre, formula proposta motivata al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, che decide nella prima seduta utile ed adotta la sua decisione sulla base degli elementi emersi dall'istruttoria effettuata.